



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 maggio 2008 (03.06)
(OR. en)**

9496/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0051 (COD)**

**CODEC 600
STATIS 64
AGRI 133**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulle carni e sul bestiame
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 19-22 maggio 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, sig. Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU BARINGDORF (Verdi/ALE - DE), ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, una relazione contenente 54 emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1-54).

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, si sono avuti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di giungere ad un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover procedere a una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto il relatore e i gruppi politici Verdi/ALE, PPE-DE, PSE, ALDE, GUE/NGL e UEN hanno presentato congiuntamente un ulteriore emendamento di compromesso (emendamento 55). Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

In seguito alla votazione in seduta plenaria che ha avuto luogo il 20 maggio 2008, è stato adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 55) alla proposta di regolamento. L'emendamento adottato corrisponde a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 9.6.2008, per permettere di meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Statistiche sulle carni e sul bestiame *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulle carni e sul bestiame (COM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0129),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0099/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0130/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 maggio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulle carni e sul bestiame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini², la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini³ e la direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini⁴ sono state modificate a più riprese. Essendo ora necessario apportare ulteriori modifiche e semplificazioni a tali atti, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro sostituzione in ottemperanza alla nuova strategia politica della Commissione finalizzata a semplificare la legislazione comunitaria e a migliorare la regolamentazione.
- (2) Al fine di garantire un'appropriata gestione della politica agricola comune, in particolare per quanto riguarda i mercati delle carni suine, ovine, *bovine, di vitello*, caprine || e avicole, la Commissione necessita di dati regolari sulle tendenze in merito al bestiame e alle carni suine, *bovine, di vitello*, ovine, caprine || e avicole.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole⁵ contempla un programma di indagini comunitarie ai fini della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2007.

¹ *Posizione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008.*

² GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

³ GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003. ||

⁴ GU L 149 del 21.6.1993, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 ||.

⁵ GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 7).

- (4) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)¹, tutte le statistiche degli Stati membri trasmesse alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali *dovrebbero* utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, al fine di disporre di statistiche regionali comparabili, è opportuno definire le unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS.
- (5) ***Per limitare l'onere che incombe agli Stati membri le prescrizioni in materia di dati regionali non dovrebbero andare oltre quelle previste dalla precedente normativa (salvo nel caso in cui nel frattempo siano emersi nuovi livelli regionali) e i dati regionali dovrebbero essere facoltativi qualora il patrimonio zootecnico regionale sia inferiore a determinate soglie.***
- (6) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che può essere ottenuta in particolare grazie al contributo del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio del 31 luglio 1972².
- (7) ***Onde assicurare una transizione armoniosa dal regime applicabile in virtù delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE, il presente regolamento dovrebbe concedere un periodo transitorio non superiore a un anno e, nel caso degli ovini, non superiore a due anni, agli Stati membri in cui la sua applicazione ai rispettivi sistemi statistici nazionali richiederebbe adeguamenti significativi e potrebbe causare notevoli problemi pratici.***
- (8) Le disposizioni in merito alla produzione di statistiche di cui al presente regolamento sono necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulle carni e sul bestiame negli Stati membri, non può essere *realizzato in misura sufficiente* dagli Stati membri e può *dunque* essere *realizzato* meglio a livello comunitario, la Comunità può *intervenire, in base* al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. *Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (9) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie³ costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare esso richiede il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, rapporto costi/benefici e riservatezza statistica.

¹ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2008 (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1).

² GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

³ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato *da ultimo* dal regolamento (CE) n. 1882/2003. *||*

(10) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento *dovrebbero* essere adottate *secondo la* decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.

(11) In particolare *la* Commissione *dovrebbe avere il potere di* **modificare gli allegati I, II, IV e V**. Tali misure di portata generale e ¶ intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a *completarlo con* nuovi elementi non essenziali, ¶ **devono** essere adottate *secondo la* procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE ¶.

(12) Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Scopo del presente regolamento è l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul bestiame e sulla produzione di carne, in particolare:

- statistiche sui suini, sui bovini, sugli ovini e sui caprini;
- statistiche sulla macellazione di suini, bovini, ovini, caprini e pollame;
- previsioni sulla produzione di carni suine, bovine, ovine e caprine.

Articolo 2

Definizioni

¶ Ai fini del presente regolamento *si applicano le seguenti definizioni*:

- 1) **"azienda agricola"** indica l'azienda agricola come definita all'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 571/88;
- 2) **"indagini a campione"** indica le indagini a campione come definite all'articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 571/88;

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata *da ultimo* dalla decisione 2006/512/CE (GU L 2006 del 22.7.2006, pag. 11).

- 3) *"suini" indica gli animali domestici della specie Sus scrofa domesticus;*
- 4) *"bovini" indica gli animali domestici delle specie Bos taurus e Bubalus bubalus, compresi gli ibridi come il Beefalo;*
- 5) *"ovini" indica gli animali domestici della specie Ovis aries;*
- 6) *"caprini" indica gli animali domestici della sottospecie Capra aegagrus hircus;*
- 7) *"pollame" indica in particolare gli uccelli domestici delle specie Gallus gallus (polli), Meleagris sp. (tacchini), Anas sp. e Cairina moschata (anatre) e Anser anser dom (oche). Può includere fra gli altri gli uccelli domestici delle specie Coturnix sp. (quaglie), Phasianus sp. (fagiani), Numida meleagris dom (galline faraone), Colombidae sp. (piccioni) e Struthio camelus (struzzi). Esclude tuttavia gli uccelli allevati in cattività a fini venatori e non per la produzione di carne;*
- 8) *"macello" indica lo stabilimento ufficialmente registrato e approvato, adibito alla macellazione ed alla preparazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano.*

Altre definizioni ai fini del presente regolamento sono specificate nell'allegato I del presente regolamento.

SEZIONE I

STATISTICHE SUL BESTIAME

Articolo 3

Copertura

1. Gli Stati membri compilano statistiche in merito al numero di capi suini, bovini, ovini e caprini delle aziende agricole all'interno del loro territorio.
2. Gli Stati membri che si avvalgono di indagini a campione coprono un numero di aziende agricole rappresentative almeno del 95% dell'intera popolazione come determinato dall'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Articolo 4

Frequenza e periodo di riferimento

1. Le statistiche sui suini sono compilate due volte l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di maggio o giugno e a un giorno nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 milioni di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di novembre o dicembre.

2. Le statistiche sui bovini sono compilate due volte l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di maggio o giugno e a un giorno nel mese di novembre o dicembre. Gli Stati membri il cui patrimonio bovino è inferiore a 1,5 milioni di capi possono produrre tali statistiche una sola volta l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di novembre o dicembre.

3. Le statistiche sugli ovini sono compilate una volta l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi.

4. Le statistiche sui caprini sono compilate una volta l'anno, con riferimento a un giorno nel mese di novembre o dicembre, dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi.

Articolo 5

Categorie

Le statistiche sul bestiame sono prodotte per le categorie specificate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

■ Precisione

1. Gli Stati membri che effettuano indagini a campione adottano le misure necessarie a garantire che i risultati estrapolati delle indagini nazionali rispettino le prescrizioni in materia di precisione di cui all'allegato III del presente regolamento.

2. ***Nel caso di ricorso a fonti amministrative, gli Stati membri informano preliminarmente la Commissione sui metodi utilizzati e sulla qualità dei dati.***

3. Nel caso di fonti diverse dalle indagini, gli Stati membri garantiscono che la ***qualità di tali informazioni sia almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche.***

Articolo 7

Termini di trasmissione

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai dati statistici provvisori sul bestiame entro:

- il 15 settembre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno;
- il 15 febbraio dell'anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai dati statistici definitivi sul bestiame entro:

- il 15 ottobre dello stesso anno per le statistiche relative al mese di maggio/giugno;
- il **15 maggio** dell'anno successivo per le statistiche relative al mese di novembre/dicembre.

Articolo 8

Statistiche regionali

Le statistiche relative ai mesi di novembre/dicembre sono disaggregate secondo le unità territoriali **NUTS 1 e NUTS 2** definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente esse possono essere fornite soltanto a livello di unità territoriali NUTS 1 per la Germania e il Regno Unito. ***Sono facoltative per le unità territoriali che comprendono meno di 150 000 suini, 75 000 bovini, 100 000 ovini e 25 000 caprini se complessivamente tali unità territoriali rappresentano il 5% o meno della popolazione nazionale delle specie pertinenti.***

SEZIONE II

STATISTICHE SULLE MACELLAZIONI

Articolo 9

Copertura

Gli Stati membri compilano statistiche in merito al peso morto e al numero di capi suini, bovini, ovini, caprini e avicoli macellati nei macelli all'interno del loro territorio, le cui carni sono idonee al consumo umano. Essi forniscono anche stime in merito alle macellazioni al di fuori dei macelli, in modo tale che le statistiche comprendano tutti i suini, i bovini, gli ovini e i caprini ■ macellati sul loro territorio.

Articolo 10

Frequenza e periodo di riferimento

1. Le statistiche sulle macellazioni nei macelli sono compilate mensilmente da ciascuno Stato membro. Il periodo di riferimento è il mese civile.
2. Le statistiche sulle macellazioni al di fuori dei macelli sono compilate annualmente da ciascuno Stato membro. Il periodo di riferimento è l'anno civile.

Articolo 11

Categorie

Le statistiche sulle macellazioni sono prodotte per le categorie specificate nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 12

Termini di trasmissione

Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai dati statistici **■** :

- *per le macellazioni nei macelli* entro i 60 giorni successivi al periodo di riferimento;
- *per le macellazioni al di fuori dei macelli entro il 30 giugno dell'anno successivo.*

SEZIONE III

PREVISIONI SULLA PRODUZIONE DI CARNE

Articolo 13

Copertura

Gli Stati membri utilizzano le statistiche di cui alle sezioni I e II e le altre informazioni disponibili per formulare previsioni sulla loro offerta di suini, bovini, ovini e caprini. Tale offerta è espressa in termini di produzione interna lorda, corrispondente al numero di capi suini, bovini, ovini e caprini macellati, più il saldo degli scambi intracomunitari ed extracomunitari di animali vivi di tali specie.

Articolo 14

Frequenza e periodo di riferimento

1. Le previsioni per i suini **■** sono formulate due volte l'anno da ciascuno Stato membro. ***Gli Stati membri in cui la cui popolazione suina è inferiore a 3 milioni di capi possono formulare le statistiche in questione solo una volta l'anno.***
2. ***Le previsioni per i bovini sono formulate due volte l'anno da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri in cui la popolazione bovina è inferiore a 1,5 milioni di capi possono formulare le statistiche in questione solo una volta l'anno.***
3. Le previsioni per gli ovini sono formulate una volta l'anno dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi.

4. Le previsioni per i caprini sono formulate una volta l'anno dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi.

5. Le previsioni si riferiscono:

- a quattro trimestri per i suini *e* a tre semestri per i bovini **per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l'anno;**
- **a sei trimestri per i suini e a quattro semestri per i bovini per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l'anno;**
- a due semestri per gli ovini e i caprini.

Articolo 15

Categorie

Le previsioni sono formulate per le categorie specificate nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 16

Termini di trasmissione

Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle previsioni sulla produzione di carne **■** :

- entro il 15 febbraio per le previsioni **per i suini dall'inizio del primo trimestre** alla fine del quarto trimestre dell'anno in corso **ed entro il 15 settembre** per le previsioni **dall'inizio del terzo trimestre** dell'anno in corso alla fine del secondo trimestre dell'anno successivo **per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l'anno;**
- **entro il 15 febbraio per le previsioni per i suini dall'inizio del primo trimestre dell'anno in corso alla fine del secondo trimestre dell'anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l'anno;**
- **entro il 15 febbraio per le previsioni per i bovini dall'inizio del primo semestre dell'anno in corso alla fine del primo semestre dell'anno successivo ed entro il 15 settembre per le previsioni dall'inizio del secondo semestre dell'anno in corso alla fine del secondo semestre dell'anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l'anno;**
- **entro il 15 febbraio per le previsioni per i bovini dall'inizio del primo semestre dell'anno in corso alla fine del secondo semestre dell'anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l'anno;**

- *entro il 15 febbraio per le previsioni dall'inizio del primo semestre dell'anno in corso alla fine del secondo semestre dell'anno in corso per gli ovini e i caprini.*

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Valutazione della qualità e relazioni

1. *Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità:*

- a) *"pertinenza": il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti;*
- b) *"accuratezza": la prossimità delle stime ai valori reali sconosciuti;*
- c) *"tempestività": l'intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità delle informazioni e l'evento o il fenomeno che esse descrivono;*
- d) *"puntualità": l'intervallo di tempo intercorrente fra la data del rilascio dei dati e la data prevista per la loro consegna;*
- e) *"accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;*
- f) *"comparabilità": la misurazione dell'incidenza delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra gli strumenti e le procedure di misurazione quando si confrontano statistiche relative ad aree geografiche o settori diversi, o nel tempo;*
- g) *"coerenza": la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.*

2. *Ogni tre anni, e per la prima volta diciotto mesi dopo l'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.*

3. *Le relazioni sulla qualità descrivono:*

- a) *l'organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia applicata;*

- b) *i livelli di precisione raggiunti per le indagini a campione di cui al presente regolamento;*
- c) *la qualità delle fonti usate diverse dalle indagini, e*
- d) *la qualità delle previsioni di cui al presente regolamento.*

4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica metodologica o di altra natura suscettibile di influenzare in maniera considerevole le statistiche. Ciò deve avvenire entro tre mesi dell'entrata in vigore di tale modifica.

5. Va tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

Articolo 18

Misure di esecuzione

1. Le **█** disposizioni *intese a modificare elementi non essenziali* del presente regolamento, *anche completandolo, riguardanti modifiche degli allegati I, II, IV e V, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo* di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

2. Vanno tenuti in debita considerazione sia il principio che i benefici derivanti *dalle modifiche* devono essere superiori ai suoi costi, sia il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

Articolo 19

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito in forza dell'articolo 1 della decisione 72/279/CEE **||**.

2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.*

Articolo 20

Periodo transitorio

1. *Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione può concedere a uno Stato membro periodi transitori corrispondenti a un intero anno di calendario, per una durata massima di un anno a decorrere dalla data di applicazione, nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento al suo sistema statistico nazionale richieda adeguamenti significativi e possa causare notevoli problemi pratici. Per le statistiche sugli ovini il periodo transitorio può avere una durata massima di due anni.*
2. *A tal fine lo Stato membro interessato informa la Commissione entro ...*.*

Articolo 21

Abrogazione

1. *Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE || sono abrogate.*
2. *I riferimenti alle direttive abrogate si considerano riferimenti al presente regolamento.*
3. *In deroga all'articolo 22, paragrafo 2, lo Stato membro cui è stata concessa una deroga in conformità dell'articolo 20 continua ad applicare le disposizioni delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE per la durata del periodo transitorio accordatogli.*

* *Tre mesi dopo l'adozione del presente regolamento.*

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. ***Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2009.***
3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

– categorie di bovini:

	Allegato II	Allegati IV e V
Vitelli		Bovini <i>di età non superiore a otto mesi</i>
Giovani bovini		Bovini di età superiore a otto mesi ma non superiore a dodici mesi
Vitelli <i>e giovani bovini</i> da macello	Bovini di meno di un anno destinati ad essere macellati come vitelli <i>o giovani bovini</i>	
Tori		Bovini maschi non castrati non compresi tra i vitelli <i>e i giovani bovini</i>
Buoi		Bovini maschi castrati non compresi tra i vitelli <i>e i giovani bovini</i>
Giovenche	Bovini femmine di due anni o più che non hanno ancora partorito	Bovini femmine che non hanno ancora partorito non comprese tra i vitelli <i>e i giovani bovini</i>
Giovenche da macello	Giovenche allevate per la produzione di carne	
Altre giovenche	Giovenche allevate per la riproduzione e destinate a sostituire le vacche da latte o altre vacche	
Vacche	Bovini femmine che hanno già partorito (comprese eventualmente anche le bovine di meno due anni)	Bovini femmine che hanno già partorito

Vacche da latte	Vacche adibite esclusivamente o prevalentemente alla produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, ivi comprese le vacche da latte di riforma (che siano o no ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione)	
Altre vacche	Vacche diverse dalle vacche da latte comprese, se del caso, le vacche da lavoro	

■ – categorie di ovini:

Pecore e agnelle montate: femmine della specie ovina che hanno già figliato almeno una volta nonché quelle che sono state montate per la prima volta.

Pecore da latte: pecore detenute esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. Sono comprese le pecore da latte riformate (che siano o no ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione).

Altre pecore: pecore diverse dalle pecore da latte.

Agnelli: ovini maschi o femmine giovani, fino all'età di circa *dodici* mesi.

■ – "carcassa": ■

- per i suini, il **corpo di un suino macellato, dissanguato ed eviscerato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali ■, la sugna, i rognoni e il diaframma;**
- per i bovini, il **corpo intero dell'animale** macellato, dopo ■ dissanguamento, eviscerazione e scuoiamento, **presentato senza la testa e le zampe (la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide e le zampe sono sezionate all'altezza dell'articolazione carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche), senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso del rognone e grasso di bacino e senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario;**
- per gli ovini e i caprini, il **corpo intero** dell'animale macellato, dopo dissanguamento, **eviscerazione e scuoiamento, presentato senza la testa (separata all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide), senza le zampe (sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche), senza la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale (esclusi i rognoni e il grasso di rognone), senza mammelle e ■ organi genitali ■; i rognoni e il grasso di rognone sono inclusi nella carcassa;**

- per il pollame, *gli animali spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65%" o altrimenti presentati;*
- *"peso morto", il peso della carcassa fredda ottenuto in particolare, per i suini, sottraendo il 2% dal peso a caldo rilevato al più tardi 45 minuti dopo l'operazione di dissanguamento e, per i bovini, sottraendo il 2% dal peso a caldo rilevato al più tardi 60 minuti dopo l'operazione di dissanguamento.*

ALLEGATO II

Categorie applicabili alle statistiche sul bestiame

Suini:

- suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg
- suini di peso vivo pari o superiore a 20 kg ma inferiore a 50 kg
- suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe di riforma, di peso vivo:
 - pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg
 - pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg
 - pari o superiori a 110 kg
- suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg:
 - verri
 - scrofe montate, di cui:
 - scrofe montate per la prima volta
 - altre scrofe, di cui:
 - giovani scrofe non ancora montate

Bovini:

- bovini di meno di 1 anno:
 - vitelli *o giovani bovini* destinati alla macellazione
 - altri:
 - maschi
 - femmine

- bovini di età compresa tra 1 e 2 anni:
 - maschi
 - femmine:
 - animali destinati alla macellazione
 - altre
- bovini di 2 anni e oltre:
 - maschi
 - femmine:
 - giovenche:
 - giovenche destinate alla macellazione
 - altre
 - vacche:
 - vacche da latte
 - altre
- bufali:
 - bufale da riproduzione
 - altri

Ovini:

- pecore e agnelle montate:
 - pecore da latte e agnelle da latte montate
 - altre pecore e agnelle montate
- altri ovini

Caprini:

- capre aventi già figliato e capre montate:

- capre aventi già figliato
- capre montate per la prima volta
- altri caprini.

ALLEGATO III

Prescrizioni in materia di precisione

Nel caso delle indagini sul bestiame, gli errori di campionamento per i risultati di ciascuno Stato membro non devono oltrepassare (con un intervallo di confidenza del 68%):

- a) il 2% del numero totale di capi suini (il 5% nel caso in cui il patrimonio suino è inferiore a 1 000 000 di capi);
- b) l'1% del numero totale di capi bovini (il 5% nel caso in cui il patrimonio bovino è inferiore a 1 000 000 di capi);
- c) l'1,5% del numero totale di vacche (il 5% nel caso in cui il patrimonio zootecnico da latte è inferiore a 500 000 capi);
- d) il 2% del numero totale di capi ovini e caprini (il 5% nel caso in cui il patrimonio ovino e caprino è inferiore a 1 000 000 di capi).

ALLEGATO IV

Categorie applicabili alle statistiche sulle macellazioni

Suini: nessuna disaggregazione

Bovini:

- vitelli
- ***giovani bovini***
- giovenche
- vacche
- tori
- buoi

Ovini:

- agnelli
- altri

Caprini: nessuna disaggregazione

Pollame:

- galline
- tacchini
- anatre
- ***altri.***

ALLEGATO V

Categorie applicabili alle previsioni sulla produzione di carne

Suini: nessuna disaggregazione

Bovini:

- vitelli *e giovani bovini*
- giovenche
- vacche
- tori e buoi

Ovini: nessuna disaggregazione

Caprini: nessuna disaggregazione.